
La gestione delle relazioni sindacali

LE RELAZIONI SINDACALI

LE RELAZIONI SINDACALI

CCNL 2016-2018

Art. 4 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire ***relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali***, improntate

- alla **partecipazione attiva e consapevole**,
 - alla **correttezza e trasparenza dei comportamenti**,
 - al **dialogo costruttivo**,
 - alla **reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi**, nonché
 - alla **prevenzione e risoluzione dei conflitti**.
-

LE RELAZIONI SINDACALI

art. 1175 c.c.

la correttezza: "il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza"

art. 1375 c.c.:

la buona fede il contratto deve essere eseguito secondo buona fede

LE RELAZIONI SINDACALI

2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

- si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - si sostengono la **crescita professionale** e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
-

LE RELAZIONI SINDACALI

3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) **partecipazione**, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;

b) **contrattazione integrativa**, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi [...].

LE RELAZIONI SINDACALI

4. La **partecipazione** è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

a) **INFORMAZIONE;**

b) **CONFRONTO;**

c) ORGANISMI PARITETICI DI PARTECIPAZIONE.

LE RELAZIONI SINDACALI

CCNL 2016-2018

Art. 8 - Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di

- **responsabilità,**
 - **correttezza,**
 - **buona fede e**
 - **trasparenza** dei comportamenti ed
 - è orientato alla **prevenzione dei conflitti.**
-

LE RELAZIONI SINDACALI

CCNL 2016-2018

Art. 8 - Clausole di raffreddamento

2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa **le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette;** compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.

3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all'art. 6 le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

INFORMAZIONE

INFORMAZIONE

Art. 5 Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
 2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa [...].
-

INFORMAZIONE

3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. **Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa**, costituendo presupposto per la loro attivazione.

INFORMAZIONE

5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.

INFORMAZIONE

9. Sono oggetto di **informazione** ai sensi dell'art. 5 (Informazione) [...]:

a livello nazionale e regionale:

a1) gli **esiti dei monitoraggi** effettuati con gli strumenti di cui al comma 8, punto a2) (*gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto*);

a2) le **risorse finanziarie** assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 5, punti a3) e b2) (*formazione, aree a rischio, assemblee territoriali*);

INFORMAZIONE

a livello nazionale e regionale:

a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere sui **fondi comunitari**;

a4) **operatività di nuovi sistemi informatici** o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi amministrativi e di supporto all'attività scolastica.

INFORMAZIONE

a livello di istituzione scolastica ed educativa

b1) la proposta di **formazione delle classi e degli organici;**

b2) **i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.**

CONFRONTO

CONFRONTO

Art. 6 Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un **dialogo approfondito** sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

Il confronto non tenda necessariamente a trovare *l'accordo*

CONFRONTO

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione.

A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente.

L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione.

Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

CONFRONTO

8. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6 [...] a *livello nazionale e regionale*:

a1) gli obiettivi e le finalità della **formazione del personale**;

a2) gli strumenti e le metodologie per la **valutazione dell'efficacia e della qualità del sistema scolastico**, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;

a3) sugli organici e sul reclutamento del **personale scolastico**; su tali materie, il periodo di confronto non può superare i cinque giorni;

CONFRONTO

a livello di istituzione scolastica ed educativa:

b1) l'articolazione dell'**orario di lavoro** del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle **attività retribuite con il Fondo d'Istituto**;

b2) i criteri riguardanti le **assegnazioni alle sedi di servizio** all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;

b3) i criteri per la fruizione dei **permessi per l'aggiornamento**;

b4) la promozione della **legalità**, della **qualità del lavoro e del benessere organizzativo** e individuazione delle misure di **prevenzione dello stress lavoro correlato** e di fenomeni di burn-out.

ORGANISMI PARITETICI DI PARTECIPAZIONE

ORGANISMI PARITETICI DI PARTECIPAZIONE

DLgs 81/2008

Art. 2 - Definizioni

ee) "**organismi paritetici**": organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: I

- a programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
 - lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
 - l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
-

ORGANISMI PARITETICI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9 Organismo paritetico per l'innovazione

1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza, sia per il settore scuola sia per l'AFAM, entrambi presso il MIUR, nonché per gli enti pubblici di ricerca a livello nazionale, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo.

ORGANISMI PARITETICI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9 Organismo paritetico per l'innovazione

2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su **progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi**, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.

3. Per il settore scuola e per il settore AFAM, l'organismo di cui al presente articolo affronta anche le tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

ORGANISMI PARITETICI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9 Organismo paritetico per l'innovazione

4. L'organismo paritetico per l'innovazione:

- a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale, nonché da una rappresentanza dell'Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
 - b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
-

ORGANISMI PARITETICI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9 Organismo paritetico per l'innovazione

4. L'organismo paritetico per l'innovazione:

- c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;
 - d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
 - e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 21 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza)
-

ORGANISMI PARITETICI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9 Organismo paritetico per l'innovazione

5. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4, lett. a). In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità [...].

6 Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 21 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza).

FASI DELLE RELAZIONI SINDACALI

FASI DELLE RELAZIONI SINDACALI

La sessione negoziale di contrattazione integrativa è

- **avviata entro il 15 settembre** con la consegna della proposta della parte pubblica alla parte sindacale

 - **conclusa di norma entro il 30 novembre** (termine ordinatorio)
-

FASI DELLE RELAZIONI SINDACALI

Documenti per l'avvio della sessione:

- atto di costituzione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (Nota MI del 30 settembre + economie)
 - informazione della parte pubblica alla parte sindacale (materie previste)
 - trasmissione della proposta di contratto collettivo integrativo della parte pubblica alla parte sindacale
-

FASI DELLE RELAZIONI SINDACALI

Informazione della parte pubblica alla parte sindacale (materie previste)

- verifica dell'attuazione del contratto integrativo precedente

(non vanno comunicati i compensi individuali - ma solo i nominativi - cfr. Parere GPDR 7 ottobre 2014, prot. 28510/90946 e in ultimo Nota MI 20 aprile 2021, n. 594) - Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 4417/2018)

- l'entità delle risorse disponibili
 - a consistenza del personale docente ed ATA
 - eventuali altri dati necessari per la contrattazione
-

FASI DELLE RELAZIONI SINDACALI

La validità della seduta:

- è indipendente da quanti partecipano della parte sindacale;
 - le componenti territoriali devono essere invitate, ma non sono determinanti;
 - non è necessaria la verbalizzazione;
 - necessaria la verbalizzazione se è prevista la firma dell'accordo;
 - il Dirigente Scolastico fissa l'ordine del giorno con un **invito**
-

FASI DELLE RELAZIONI SINDACALI

CCNL 2016/2018

Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa

8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati 13 dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001.

A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

FASI DELLE RELAZIONI SINDACALI

DLgs 165/2001

Art. 40 bis - Controlli in materia di contrattazione integrativa

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, **entro cinque giorni dalla sottoscrizione**, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

FASI DELLE RELAZIONI SINDACALI

DLgs 165/2001

Art. 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una **relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa**, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La Relazione tecnico-finanziaria è redatta dal DSGA e contiene:

- i riferimenti del Contratto di Istituto
 - il quadro sinottico delle risorse disponibili
 - la tabella di ripartizione tra il personale docente e il personale ATA
-

ATTO UNILATERALE

DLgs 165/2001

Art. 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi

-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.

Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. [...].

ATTO UNILATERALE

I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale **l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo.** E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.

ATTO UNILATERALE

CCNL 2016/2018

Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa

6. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 8, qualora, **decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.**

ATTO UNILATERALE

CCNL 2016/2018

Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa

7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.

Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n. 165/2001 **è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.**

ATTO UNILATERALE

Nei primi 45 giorni non è possibile assumere decisioni unilaterali

L'atto può essere emesso solo per le specifiche materie previste:

c2) i criteri per la ripartizione delle **risorse del fondo d'istituto**

c3) i criteri per **l'attribuzione di compensi accessori**, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale

c4) i criteri generali per la **determinazione dei compensi** finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015

ATTO UNILATERALE

L'atto unilaterale ha natura provvisoria e, quindi, **non interrompe la trattativa.**

Se si raggiunge un accordo successivo, questo sostituisce l'atto ma va a sua volta sottoposto a verifica e certificazione.

PUBBLICAZIONE

Il contratto di istituto e la relazione illustrativa devono essere pubblicate sul sito web dell'istituzione scolastica.

(ART. 18 del DLGS 33/2013)

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi di cui al contratto di istituto devono essere conferiti individualmente in forma scritta e devono contenere i seguenti elementi:

- destinatario
 - data
 - tipo di incarico
 - modalità di svolgimento
 - compenso
 - eventuale documentazione da presentare al termine
-